

STATUTO

Dell'Organizzazione di Volontariato

"FUSA D'AMORE ODV"

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni un'Associazione denominata **"FUSA D'AMORE ODV"**, con sede legale presso Ruggieri Annamaria, sito nel comune di Cassano delle Murge (BA), in via Fiume 9, Associazione operante senza fini di lucro, di seguito anche chiamata in breve "Associazione".

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione persegue senza fini di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- c) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del citato art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- d) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

- 1) Gestire strutture di accoglienza per animali abbandonati, in particolare gatti;

- 
- 2) Promuovere e realizzare attività di cura, protezione ed accoglienza degli animali, in particolare gatti randagi o abbandonati, al fine di favorire un rapporto rispettoso ed equilibrato fra uomo e animale, anche nell'ottica della salvaguardia della salute pubblica;
 - 3) Proteggere ed accogliere gli animali in particolare gatti abbandonati o randagi, tutelandone i loro diritti e la loro salute, con l'obiettivo di far sterilizzare gli esemplari interi al fine di contrastare il fenomeno del randagismo, nonché di dare in adozione il maggior numero possibile dei gatti a persone o famiglie che si rivelino interessate ed idonee;
 - 4) Promuovere e diffondere la cultura del rispetto di tutti gli animali in generale;
 - 5) Realizzare iniziative, pubblicazioni e progetti dedicati al rispetto dei diritti degli animali e alla sensibilizzazione di cittadinanza e Istituzioni.

Le attività di cui al comma precedente sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Al fine di garantire il regolare funzionamento dell'Associazione o di qualificare o specializzare l'attività svolta, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale in sede di approvazione del Bilancio.

Art. 3 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

1. Quote e contributi degli associati;
2. Eredità, donazioni e legati;
3. Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. Rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
7. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
8. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

Ag. delle Entrate
L. 19.04.2017
E' vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, agli amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il Bilancio consuntivo o rendiconto gestionale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino a 180 (centottanta) giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

Copia del Bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di Bilancio o rendiconto gestionale sono redatti secondo gli schemi previsti dalle norme di attuazione del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, di nazionalità, di razza di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo Statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'Associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Art. 5 – Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni a mezzo mail ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente Statuto, oltre all'impegno di osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'Assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'Assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- Per decesso;
- Per recesso;
- Per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito dall'Associazione;
- Per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottata dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'Assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dall'annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
- Eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî; nel caso in cui il soggetto sia minore di età, il relativo esercizio di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- Essere informati sull'attività associativa;
- Esaminare i libri sociali;

I soci sono tenuti a:

- Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- Essere in regola con il versamento della quota associativa
- Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo, se istituito.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 – L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' costituita dai soci ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi, anche interamente, mediante l'utilizzo di sistemi di audio-video, purché sia consentito di verificare l'identità dell'associato che interviene e vota e il suo diritto di intervento alla discussione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Art. 10 – Convocazione e intervento degli associati

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, nonché – nel caso di riunione svolta con sistemi audio-video – il mezzo telematico utilizzato.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo o rendiconto gestionale ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad un'adunanza con intervento diretto degli associati ovvero su scelta del Consiglio Direttivo o, laddove lo richiedano un decimo degli associati, l'Assemblea può svolgersi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dall'Organo Direttivo.

Resta fermo l'obbligo di garantire l'immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, quest'ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

Art. 11 – Quorum costitutivi

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto. Per modificare lo Statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe. Nelle deliberazioni del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Competenze

L'Assemblea **ordinaria**:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- Approva il Bilancio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- Delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- Delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

- Sulle modifiche dello Statuto sociale, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Sullo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e l'individuazione dell'Ente del Terzo Settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici) eletto dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Il consiglio Direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una Direzione Esecutiva composta da Presidente e Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo/i tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati da convocarsi entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla sostituzione.

In alternativa, laddove non si disponga della lista dei primi dei non eletti, i membri del Consiglio rimasti in carica, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento convocano l'Assemblea degli associati che provvede all'elezione del membro mancante. Il membro o i membri così sostituiti restano in carica sino all'originaria scadenza del mandato.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo venga a mancare, l'organo decade e l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio entro 30 (trenta) giorni dalla decadenza.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- Nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- Cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Predispone bilancio o rendiconto;
- Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

- Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 14 (quattordici) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei soggetti intervenuti.

Gli strumenti informatici devono essere noti a tutti i componenti dell'Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato almeno una volta l'anno e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice Presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da tre elementi, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge Art. 31, c.1, CTS., esercita la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'Organo di Controllo elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono, in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 – Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- Il libro degli associati;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- Il registro dei Volontari

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare in forma scritta al Presidente dell'Associazione, anche mediante l'ausilio di mezzi telematici e sottoscritta dal socio richiedente.

L'istanza deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e, laddove possibile, l'indicazione dei documenti che si intendono visionare.

Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente dell'Associazione comunica al socio interessato la data e le modalità dell'accesso.

Il socio interessato può anche richiedere copia dei documenti richiesti.

Art. 20 – Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto. Previo parere positivo e obbligatorio del competente Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci che delibera lo scioglimento.

Art. 21 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Cassano delle Murge, 10 giugno 2024

Emmese Nge

Carillo Ron

Giuseppe Cello

Massimo Pina

Luca Pina

Alvin Pina

Federico Pina